

Edizione di mercoledì 12 aprile 2017

BILANCIO

Doppio bilancio per le società con esercizio ultrannuale

di **Lucia Recchioni**

IVA

Profili Iva del consignment stock nei rapporti intra-UE

di **Marco Peirolo**

ACCERTAMENTO

Sì al "vinometro" ma solo con metodologia attendibile

di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

La disciplina delle autorizzazioni a nuovi impianti

di **Luigi Scappini**

CONTENZIOSO

La sospensione del processo tributario per pregiudizialità

di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Guardami negli occhi (se ci riesci)

di **Laura Maestri**

BILANCIO

Doppio bilancio per le società con esercizio ultrannuale

di **Lucia Recchioni**

Le **società neocostituite** possono legittimamente stabilire la **durata** del **primo esercizio** sociale per un periodo **non superiore a 15 mesi** decorrenti dalla data dell'atto costitutivo.

Le **società** costituite negli **ultimi tre mesi del 2015** ben potrebbero quindi indicare, quale data di chiusura del primo esercizio sociale, il **31.12.2016**: sebbene **non** espressamente prevista dal **legislatore**, questa soluzione è infatti stata avallata dalla **prassi**.

Più precisamente, il **Consiglio Notarile di Milano**, con la **Massima n. 116** del 08.06.2010 ha ritenuto *"legittima la determinazione della **prima data di chiusura** dell'esercizio sociale ad una **data successiva** rispetto allo scadere del **dodicesimo mese** dalla data dell'atto (o dalla sua iscrizione), ogni qualvolta detta previsione consenta di evitare la redazione di un **bilancio infrannuale non significativo**".*

Tutto ciò premesso, si ritiene ora opportuno soffermare l'attenzione sulle regole di **redazione del bilancio ultrannuale** al **31.12.2016**, alla luce delle **novità** introdotte con il **D.Lgs. 139/2015** e in considerazione della **nuova tassonomia di bilancio**.

Dall'analisi dell'[articolo 12 D.Lgs. 139/2015](#) emerge che, nel caso prospettato, **le novità di bilancio non possono trovare applicazione**: il richiamato articolo prevede infatti, al comma 1, che *"le disposizioni del presente decreto entrano in vigore **dal 1° gennaio 2016** e **si applicano ai bilanci** relativi agli esercizi finanziari **aventi inizio a partire da quella data**".*

Pertanto le società con esercizio ultrannuale scadente il 31.12.2016 **non potranno redigere il bilancio per le micro-imprese** e, in generale, non dovranno far riferimento alle **nuove regole** codicistiche; ad esempio, saranno tenute ad indicare i costi e i proventi **straordinari** nella "rediviva" apposita sezione del **conto economico**.

I **principi contabili** cui far riferimento, poi, saranno ovviamente quelli **ante-riforma**: gli OIC aggiornati il **22 dicembre 2016**, infatti, si applicano ai bilanci *"con esercizio avente **inizio a partire dal 1° gennaio 2016** o da data successiva"*.

Dubbi sorgono, però, con riferimento alla **tassonomia da utilizzare** per il **deposito** del bilancio.

Come chiarito dall'**avviso** comparso sul sito di **AgID**, richiamato dal [Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico](#) pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** del 10/01/2017, la **nuova Tassonomia** di bilancio denominata **"PCI2016-11-14"**, che recepisce le novità del **D.Lgs.**

139/2015, “*si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese di capitali interessate dal DPCM di riferimento n. 304/2008*”.

Le **società** caratterizzate dall'esercizio ultrannuale, pertanto, pur essendo **obbligate** a rispettare le **norme codicistiche ante-riforma**, in sede di **deposito** dovrebbero confrontarsi con una **tassonomia** che **tiene conto di tutte le novità** introdotte dal **D.Lgs. 139/2015**.

In considerazione del disallineamento tra il **bilancio approvato dall'assemblea dei soci** e quello **oggetto di deposito** si potrebbe quindi ritenere necessario procedere ad un **doppio deposito**, sia in **PDF/A** (nel rispetto delle “vecchie regole”, ancora effettivamente in vigore) che nel formato **XBRL** (tenendo conto di alcune delle novità introdotte).

Sul punto, però, si rende necessario richiamare il “**Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2017**” di Unioncamere, ove è riportato quanto segue:

- “... la nuova versione “**2016-11-14**” della **tassonomia XBRL** è in vigore (e, quindi, deve essere obbligatoriamente utilizzata) per i **bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente**.
- **I bilanci con inizio esercizio anteriore alla data 01/01/2016 (ante D.Lgs. 139/2015) potranno ancora utilizzare la precedente versione della tassonomia 2015-12-14**” (Par. 1.5.1.).

Questa **facoltà** concessa alle società con **esercizio decorrente da prima del 01.01.2016**, per la **precisione, pare non soffermarsi sul caso** in cui il bilancio, pur con **inizio anteriore** alla data del **01.01.2016**, si chiuda al **31.12.2016**: da una **lettura complessiva** si coglie infatti soltanto un **distinguo** tra **società che devono applicare la nuova tassonomia** e società che possono **continuare a ricorrere alla precedente** e non una **deroga** alla disciplina generale.

D'altra parte, la deroga per le società con esercizio ultrannuale non sarebbe giustificata da alcuna **previsione normativa**, né da alcun **comunicato ministeriale**.

Sarebbero quindi auspicabili **chiarimenti ufficiali** sul punto.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

IVA

Profili Iva del consignment stock nei rapporti intra-UE

di **Marco Peirola**

Con il “**consignment stock**”, le parti stipulano un accordo avente una struttura simile a quella del **contratto estimatorio**, definito dall'[articolo 1556 cod. civ.](#) come il contratto con il quale una parte (*tradens*) consegna determinati beni ad un'altra parte (*accipiens*) con l'obbligo, di quest'ultima, di pagarne il relativo prezzo o di restituirli nel termine stabilito.

Lo schema negoziale del *consignment stock*, utilizzato soprattutto nel commercio internazionale, si basa sul **trasferimento di beni di proprietà del fornitore presso un deposito del cliente**, il quale ha la facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare **prelievi in qualsiasi momento**. La caratteristica essenziale di questo tipo di pattuizione consiste nella circostanza che **il diritto di proprietà sui beni si trasferisce in capo al cliente solo nel momento del prelievo da parte del medesimo**. Con il *consignment stock* si ha, quindi, il vantaggio, per l'acquirente, di **spostare in avanti** nel tempo il momento dell'uscita finanziaria, dato che l'acquirente stesso, in assenza del prelievo, nonostante abbia la possibilità di ritirare la merce dal magazzino a suo piacimento, **non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento**.

In ambito intracomunitario, con la [R.M. 235/E/1996](#) è stato affermato che, in considerazione della particolare clausola utilizzata per la vendita delle merci, che comporta uno stoccaggio presso i locali dell'acquirente il quale ha l'esclusiva dell'acquisto, si è in presenza di un'unica operazione, cioè la cessione intracomunitaria, che si considera **effettuata** non all'atto dell'invio dei beni nel territorio di altro Stato membro, bensì nel momento in cui si produce **l'effetto traslativo della proprietà** per l'acquirente, vale a dire all'atto del prelievo dei beni dal deposito ad opera di quest'ultimo.

È in relazione a tale momento e, in ogni caso, **non oltre un anno dalla consegna o spedizione** dei beni, ex [articolo 39 del D.L. 331/1993](#), che il fornitore nazionale provvederà ad emettere fattura non imponibile Iva ai sensi dell'[articolo 41, comma 1, lettera a\), del D.L. 331/1993](#) e a presentare il modello INTRA 1-*bis*. Naturale conseguenza di questa impostazione è che, all'atto del verificarsi del **prelievo**, e quindi della cessione intracomunitaria, verrà a costituirsi il **plafond** per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi senza applicazione dell'imposta.

Come precisato dalla citata [R.M. 235/E/1996](#), la movimentazione intracomunitaria dei beni in esecuzione dell'accordo di *consignment stock*, che possono essere accompagnati da un documento di trasporto, deve risultare dall'**annotazione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5 del D.L. 331/1993**.

Nella successiva [R.M. 44/E/2000](#) è stata espressa l'opinione, con riferimento all'ipotesi speculare, cioè di fornitore comunitario e acquirente italiano, che si è sempre in presenza di **un'unica operazione**, ossia l'acquisto intracomunitario, che si verifica solo nel momento in cui si realizzano gli effetti traslativi del diritto di proprietà, nella specie all'atto del prelievo dei beni dal deposito. È in relazione a tale momento, pertanto, che deve essere presentato il modello INTRA 2-bis.

Nella stessa occasione, è stato anche precisato che i beni, di proprietà del cedente, devono essere nella **piena disponibilità** del cessionario, ancorché custoditi per conto di quest'ultimo presso un terzo soggetto; quindi, rispetto a quanto indicato nella [R.M. 235/E/1996](#), i beni movimentati da un Paese membro all'altro non devono essere necessariamente introdotti nei locali dell'acquirente, potendo essere stoccati presso i locali di un terzo soggetto, **purché la merce sia nella piena disponibilità del cessionario**, il quale pertanto deve essere in grado di disporne liberamente ai fini dell'utilizzo nell'ambito del proprio processo produttivo o per essere rivenduti.

In conformità a quanto precisato dalla richiamata [R.M. 235/E/1996](#), il cessionario italiano è tenuto ad **annotare in apposito registro** i movimenti dei beni provenienti dall'altro Stato membro, provvedendo, all'atto del prelievo degli stessi, all'adempimento di tutti gli obblighi connessi con l'acquisto intracomunitario posto in essere.

Gli **effetti dell'omessa istituzione del registro**, al pari della sua omessa compilazione, non sono espressamente disciplinati né sul piano comunitario, né su quello interno.

Secondo la giurisprudenza di merito, la finalità sottesa all'istituzione del registro non è, in via principale, quella di individuare uno strumento idoneo a vincere le presunzioni di cessione e di acquisto, quanto, piuttosto, quella di fornire un valido supporto per **controllare i movimenti di beni** nell'ambito del territorio comunitario, soprattutto a seguito della caduta delle barriere doganali (C.T.P. di Cuneo n. 145/2/12 del 2012). Secondo questa impostazione, la violazione dell'obbligo di tenuta del registro comporta la sola **irrogazione della sanzione amministrativa** di cui all'[articolo 9, commi 1 e 3, del D.Lgs. 471/1997](#), ma non anche la riqualificazione dell'operazione come trasferimento a "se stessi".

Questa conclusione è stata confermata dalla [Corte di Cassazione, che con la sentenza 26003/2014](#) ha osservato che l'[articolo 50 del D.L. 331/1993](#), nel disciplinare gli obblighi formali connessi agli scambi intracomunitari, opera su un piano diverso da quello dell'identificazione dei presupposti di fatto della fattispecie di non imponibilità, limitandosi ad individuare gli **adempimenti formali** volti ad agevolare il successivo controllo da parte degli Uffici finanziari e ad evitare atti elusivi o di natura fraudolenta. Di conseguenza, la violazione di un obbligo formale, qual è quello in esame, **non può avere effetto sostanziale**, determinando, cioè, la riqualificazione del trasferimento intracomunitario nell'ambito di un *consignment stock* in un'operazione assimilata ad uno scambio intracomunitario.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

ACCERTAMENTO

Sì al "vinometro" ma solo con metodologia attendibile

di Angelo Ginex

L'Agenzia delle Entrate può validamente utilizzare il **criterio del consumo di vino** per ricostruire indirettamente, con **accertamento analitico-induttivo**, i ricavi conseguiti da un ristorante, purché adottati, a pena di inutilizzabilità dei dati risultanti, una **metodologia non confliggente con le possibilità teoriche di consumo di vino e di servizio** dell'esercizio commerciale. È questo l'interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione, con [sentenza del 18 gennaio 2017, n. 1103](#).

La vicenda trae origine dalla notifica ad un esercente l'**attività di ristorazione** di un avviso di accertamento ex [articolo 39, comma 1, lettera d\), D.P.R. 600/1973](#), con cui l'Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito, ai fini Irpef, Irap ed Iva, con riferimento ai **numeri dei coperti** praticati in un anno sulla base del **consumo di vino pari a 33 cl pro capite**, come stabilito da una propria nota metodologica.

Il contribuente proponeva **ricorso** avverso l'avviso di accertamento dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale lo **accoglieva**, non condividendo l'operato dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla metodologia praticata, poiché la **quantità di consumo di vino per pasto** appariva un **dato aleatorio**, essendo **variabile** in relazione ai gusti ed alle abitudini di ciascun cliente.

L'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso in appello**, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale delle Marche e, pertanto, proponeva **ricorso per cassazione**.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affermato *tout court* che, pur essendo validamente **utilizzabile il criterio del consumo di vino** per la ricostruzione induttiva dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività di ristorazione, è tuttavia necessario che venga adottato un **metodo non confliggente con le possibilità teoriche di consumo di vino e di servizio** dell'esercizio commerciale.

In altri termini, i Giudici di Piazza Cavour hanno sancito che il **criterio del consumo di vino** (cd. vinometro) può essere **adottato** purché, a pena di inattendibilità, i **dati risultanti**:

- non portino a presupporre un **notevole aumento del possibile numero di pasti somministrati**;
- considerino che il **vino sfuso conservato in taniche tende a rovinarsi** se non consumato nelle 36 ore successive all'apertura;
- valutino il **vino residuante in bottiglia** ai tavoli dopo i pasti e l'**acquisto da asporto** di

bottiglie di vino locale.

Lo **strumento di accertamento** in parola si aggiunge al **“tovagliometro”**, ormai noto da decenni, attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate ricostruisce indirettamente i ricavi conseguiti dal contribuente sulla base del presupposto secondo cui ad ogni cliente e, quindi, **ad ogni pasto somministrato corrisponde almeno un tovagliolo**, nonché al più recente **“bottigliometro”**, che prende in considerazione invece le **bottiglie di acqua** acquistate da un ristorante, in quanto ingrediente essenziale di ogni pasto, al pari del tovagliolo.

In definitiva, gli **strumenti di accertamento** indicati rappresentano **valide metodologie di controllo**, ma è necessario che la **ricostruzione induttiva** dei ricavi si fondi su una **presunzione qualificata** e venga condotta con una **metodologia attendibile**, a pena di inutilizzabilità dei dati risultanti.



AGEVOLAZIONI

La disciplina delle autorizzazioni a nuovi impianti

di **Luigi Scappini**

Come noto, a partire dal **1° gennaio** dell'anno scorso, è ammesso l'**impianto** o il **reimpianto** di **vigneti** da uva da **vino** esclusivamente nel caso in cui si sia in **possesso** di un'**autorizzazione** ai sensi dei [DD.MM.12272/2015](#) e [527/2017](#).

Inoltre, dette autorizzazioni sono **gratuite** e **non** possono essere oggetto di **trasferimento** tra produttori, perseguendo in tal modo, da un lato l'obiettivo di rendere velocemente utilizzabili le suddette agevolazioni e dall'altro di evitare speculazioni da parte dei titolari.

In **deroga** a tale previsione è consentito il **trasferimento** delle autorizzazioni in ipotesi di **successione** sia **mortis causa** sia **anticipata**, fermo restando il rispetto dei criteri cui doveva soggiacere il *de cuius*, nonché in ipotesi di **fusioni** o **scissioni** a seguito delle quali l'originario titolare dei diritti non può mantenere la stessa personalità giuridica.

Sempre al fine di contrastare possibili utilizzi elusivi che porterebbero a un utilizzo distorto del sistema nonché al venir meno del principio di proporzionalità nell'assegnazione, è previsto, nel caso di **nuovi impianti**, l'**indicazione**, in sede di istanza specifica della **Regione** in cui vanno localizzate le superfici oggetto di richiesta della precisazione che, a partire dalla **campagna 2017**, **non** è più possibile procedere al **trasferimento** da una **regione** ad un'altra, in quanto ciò contrasta con il criterio di ammissibilità.

Inoltre, sempre in un'ottica antielusiva, è previsto che una volta **ottenuta** l'**autorizzazione** per un nuovo impianto, lo stesso deve essere **mantenuto** per almeno un **quinquennio** salvo casi eccezionali dovuti ad esempio a eventi fitosanitari. Il **venir meno** del requisito temporale con conseguente estirpazione anticipata **non** comporta l'automatica **autorizzazione** al **reimpianto**.

Ai fini del monitoraggio delle autorizzazioni è stato istituito il **Registro pubblico delle autorizzazioni** in cui sono contenuti i dati necessari per avere contezza delle zone nonché delle dimensioni degli appezzamenti per i quali è stata concessa la possibilità di procedere all'impianto di un nuovo vigneto o al reimpianto.

Agea, con la circolare del **1° marzo 2017**, **protocollo n. 18162**, si è occupata di analizzare gli aspetti operativi precisando come la concessione delle autorizzazioni può seguire 4 diversi canali burocratici.

La strada principale è quella relativa al rilascio di **autorizzazioni** per **nuovi impianti** per le quali il Mipaaf, con decreto direttoriale da emanarsi nel termine del **30 settembre** di ogni anno,

procede a rendere nota la **superficie nazionale** che può essere **oggetto** di **autorizzazione**, il cui ammontare è pari all'**1%** della **superficie vitata nazionale censita** al **31 luglio** dell'**anno precedente** a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione, **augmentata** di **eventuali esuberi** assegnati ma non utilizzati nell'anno precedente.

Nell'ipotesi di autorizzazioni per nuovi impianti, le relative **domande** devono essere **presentate** entro il **31 marzo** di ogni anno.

La circolare precisa come sia possibile utilizzare la superficie ottenuta tramite autorizzazione per procedere alla **conversione in produttivo** di un appezzamento già detenuto dal richiedente ma non utilizzabile per uva da vino.

Le **autorizzazioni** hanno **validità** di **3 anni** dalla data del rilascio e il **mancato utilizzo** comporta, in ottemperanza a quanto previsto dall'**articolo 69 TUV**, l'applicazione di un pesante **regime sanzionatorio**.

In particolare, le **sanzioni amministrative** previste consistono in:

- esclusione **triennale** dalle misure di sostegno dell'**OCM** vitivinicola e una **sanzione** pecuniaria pari a **1.500 euro per ettaro** nel caso in cui la superficie **impiantata** sia **inferiore** o eguale al **20%** del **totale** della superficie oggetto di **autorizzazione**;
- esclusione **biennale** dalle misure di sostegno previste dall'**OCM** vitivinicola e una **sanzione** pecuniaria pari a **1.000 euro per ettaro** nel caso in cui la superficie **impiantata** sia **superiore** al **20%** ma **inferiore** o eguale al **60%** del **totale** della superficie concessa;
- esclusione di un **anno** dall'**OCM** vitivinicola e **500 euro per ettaro** nel caso in cui la superficie impiantata sia **superiore** al **60%** di quella **autorizzata**.

Al contrario, **non** scatta alcuna **sanzione** nell'ipotesi di **mancato utilizzo** della concessione con uno **sfrido** inferiore al **5%** e che in **valore assoluto** non superi il **mezzo ettaro**.

Infine, è prevista l'inibizione **biennale** dalle misure dell'**OCM** vitivinicolo e la **sanzione** pecuniaria pari a **500 euro** per ettaro autorizzato nell'ipotesi di **rinuncia** da parte dell'istante a causa dell'assegnazione di autorizzazioni per un valore complessivo inferiore a quanto richiesto **ma superiore al 50%**.

Seminario di specializzazione
**LA FISCALITÀ DELL'AZIENDA VITIVINICOLA E
LE FORME DI SVILUPPO**
Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

La sospensione del processo tributario per pregiudizialità

di **Dottryna**



Il D.Lgs. 156/2015 di riforma del contenzioso tributario ha innovato la disciplina contenuta nell'articolo 39 del D.Lgs. 546/1992 ridefinendo le ipotesi di sospensione del giudizio tributario.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione dedicata al *Contenzioso*, la relativa *Scheda di studio*.

Nel presente contributo è trattata la specifica ipotesi di sospensione del processo tributario c.d. "per pregiudizialità".

La **sospensione del processo** consiste nell'arresto temporaneo del suo svolgimento al verificarsi di un determinato evento. In **ambito tributario**, tali eventi sono individuati dall'[articolo 39 del D.Lgs. 546/1992](#), il quale prevede che la **sospensione** possa essere disposta nel caso in cui:

- sia proposta la **querela di falso** o una questione sullo stato o sulla capacità delle persone;
- sia iniziata, su richiesta delle parti, una **procedura amichevole** (MAP – *Mutual Agreement Procedure*) **per evitare le doppie imposizioni**;
- la Commissione tributaria adita o altra debba **risolvere una controversia dalla cui definizione dipende** la decisione della causa (cd. sospensione per pregiudizialità).

Con specifico riferimento alla **sospensione per pregiudizialità**, è opportuno ricordare come tale condizione ricorra nel caso in cui tra le stesse parti e in relazione ai medesimi fatti sia necessario definire un procedimento che costituisce un **indispensabile presupposto logico-giuridico di un altro**.

Tale ipotesi di sospensione può essere:

- **interna**, se il rapporto di pregiudizialità intercorre tra controversie rientranti nella **giurisdizione tributaria**;
- **esterna**, se il rapporto di pregiudizialità intercorre tra controversie rientranti in **giurisdizioni diverse**.

La **prima** è espressamente prevista anche nel rito tributario a decorrere **dal 1° gennaio 2016**, a seguito dell'introduzione, ad opera del **D.Lgs. 156/2015**, dell'[articolo 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992](#).

Con riferimento alla **seconda**, invece, la norma di riferimento deve essere individuata tra le disposizioni del **codice di procedura civile** ed in particolare nell'[articolo 295](#).

Appare utile sottolineare che la sospensione per pregiudizialità esterna **non può configurarsi**:

- né con riferimento alla **giurisdizione penale**, in quanto il **principio del doppio binario** di cui all'[articolo 20 D.Lgs. 74/2000](#) prevede che il processo tributario e penale siano **indipendenti** l'uno dall'altro;
- né con riferimento alla **giurisdizione amministrativa**, in quanto [l'articolo 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#) attribuisce al giudice tributario il potere di **disapplicare l'atto amministrativo** ritenuto illegittimo.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente impugni un avviso di **accertamento Tarsu**, eccependo, tra l'altro, **l'illegittimità della delibera** di approvazione delle aliquote Tarsu, il giudice tributario **non potrà disporre la sospensione** del relativo giudizio in attesa della decisione del **giudice amministrativo** sulla legittimità di detto provvedimento.

Allo stesso modo, nel caso in cui in relazione agli stessi fatti oggetto di **accertamento tributario** penda un **processo penale**, non può essere disposta la sospensione del processo tributario in virtù del citato **principio del doppio binario** di cui all'[articolo 20 D.Lgs. 74/2000](#).

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- le diverse ipotesi di sospensione del processo tributario;
- il procedimento di sospensione;
- l'impugnazione del provvedimento;
- la sospensione di controversie instaurate da soci e società di capitali;
- il *facsimile* dell'istanza di trattazione.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Guardami negli occhi (se ci riesci)

di **Laura Maestri**

Guardare continuamente negli **occhi** una persona mentre le si parla è un atto **impraticabile**. È facile notare che, mentre l'interlocutore sta raccontando ciò che vuole **comunicarci**, occasionalmente posi lo sguardo altrove, per poi tornare verso i nostri occhi. Allo stesso modo, anche noi ci ritroviamo a spostare occasionalmente le pupille quando conversiamo con qualcuno, come a cercare una **maggiore concentrazione** sull'argomento.

Questo **riflesso inconsapevole** ha una precisa spiegazione neurologica: il contatto visivo fra due individui inibisce la capacità di **immaginare** per rappresentazioni mentali, perché entrambe le attività impegnano lo stesso dominio cerebrale.

Quindi è concretamente impossibile visualizzare **mentalmente** ciò che vogliamo trasferire all'altro e contemporaneamente guardarlo negli occhi.

Recentemente, due ricercatori giapponesi hanno ulteriormente approfondito la ricerca, dimostrando che **guardarsi reciprocamente negli occhi** ha un effetto così stimolante sui propri processi cognitivi, che diventa molto impegnativo pensare in modo lineare mentre si fissa lo sguardo dell'altro.

Nell'articolo pubblicato su *Cognition*, Shogo Kajimura e Michio Nomura hanno dichiarato che, quando si è costretti a fermare lo sguardo su quello di un altro individuo, si ragiona con **maggiore lentezza**, perfino se l'interlocutore che ci osserva è riprodotto attraverso un video registrato.

Il contatto oculare assorbe parecchie delle nostre **risorse cognitive**, vale a dire quelle che ci servono, ad esempio, per parlare fluidamente. Questa è la ragione per cui più il nostro racconto è complicato, più frequentemente siamo costretti ad interrompere il contatto visivo per procedere con coerenza e fluidità nella nostra narrazione.

La Programmazione Neurolinguistica – la **neuroscienza** che si fonda sullo studio del linguaggio e dell'influenza che esso ha sul comportamento umano – insegna che tutti muovono gli occhi in modo inconsapevole per accedere alle proprie informazioni: generalmente per recuperare i ricordi lo sguardo si dirige **in alto a sinistra**, mentre per creare un'immagine (quindi per costruire o inventare) lo sguardo vola verso l'alto **sulla destra**.

Pur essendo una regola suscettibile di svariate **eccezioni** (non ultima, le persone mancine prevalentemente si comportano in modo esattamente opposto), l'osservazione dell'accesso

oculare è comunque un buon indizio per capire se la persona stia ricordando un evento realmente accaduto, o se invece lo stia inventando di sana pianta.

Quando si **parla in pubblico**, anche riferendosi ad un piccolo gruppo, è importante scambiare lo sguardo con ogni singolo ascoltatore, affinché ognuno si senta partecipe e personalmente coinvolto, ritrovando maggiore motivazione ad **ascoltare con attenzione**.

